

## **CONVENZIONE TRA MIUR, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E CNDCEC: TIROCINIO DURANTE L'UNIVERSITA' PER FUTURI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI**

Il Ministero dell'Istruzione e dell'Università (MIUR), il Ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) hanno siglato la Convenzione quadro con cui fissano le regole per svolgere il tirocinio professionale, per futuri commercialisti ed esperti contabili, durante gli ultimi mesi di Università.

Questo accordo fa da eco a quello precedentemente siglato tra il CNDCEC e il MIUR, il 13 ottobre 2010, in cui si sanciva la possibilità per lo studente, di svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica).

L'art. 6, comma 4, DPR 137/2012 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*), poi, è intervenuto disponendo a chiare lettere, per tutte le professioni ordinistiche, la possibilità di svolgere, solo 6 mesi di tirocinio nel corso dell'ultimo anno di studi magistrali, per gli studenti che intendono accedere alla professione.

La nuova Convenzione, dunque, in armonia con la disposizione normativa prevede espressamente, tanto per i giovani che intendono iscriversi alla sezione A dell'albo dei commercialisti, quanto per gli aspiranti esperti contabili (sezione B dell'albo), di svolgere i 6 mesi di tirocinio durante l'ultimo anno di università.

Si completa, in questo modo, l'attuazione delle disposizioni contenute nel DL 1/2012, con cui veniva fissata in 18 mesi la durata massima del tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione.

Occorre evidenziare, tuttavia, che prima di tale intervento normativo, per l'esercizio di queste professioni, il decreto ministeriale 143/2009 aveva fissato in tre anni la durata del tirocinio obbligatorio ed aveva sancito, altresì, la gratuità dello svolgimento del percorso formativo, facendo salva la possibilità per il titolare di studio di riconoscere una borsa di studio al tirocinante, qualora lo avesse ritenuto opportuno.

Al termine del triennio, dunque, ottenuto il certificato di compiuto tirocinio, era (come lo è ancora) possibile sostenere l'esame di Stato, diversificato in ragione della sezione dell'albo in cui ci si intende iscrivere. L'esame per l'iscrizione sia nella sezione A che in quella B, come disciplinato dalla norma sull'ordinamento professionale, il d.lgs. n. 139/2005 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34), si sostanzia, in tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, ed una prova orale; cambiano, evidentemente, le materie oggetto di esame in ragione della relativa sezione dell'albo (A o B).

### **Cosa prevede la "nuova" Convenzione**

Il nuovo accordo siglato, dunque, che dovrà essere necessariamente recepito nei territori per il tramite di singole convenzioni tra ordini ed atenei, modifica il numero dei CFU che dovranno ottenere gli studenti, come disciplinati nella convenzione precedentemente siglata tra CNDCEC e MIUR. In particolare, sebbene rispetto al primo accordo, rimanga fermo l'esonero dalla prima prova di esame di stato per l'accesso alla

sezione A o B dell'albo, per coloro che hanno conseguito la laurea triennale o quinquennale durante il corso di studi realizzato sulla base della convenzione siglata tra ordine e territorio, ciò che cambia, è il controllo da svolgere nei confronti del tirocinante.

Quest'ultimo, infatti, avrà la possibilità di espletare il semestre professionalizzante, per un numero di ore che va da 200 a 225, durante il percorso di laurea triennale e da 275 a 300, durante quello magistrale. La supervisione sull'attività formativa sarà svolto direttamente da un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) facente parte del dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.

Il tirocinio potrà essere svolto solo se lo studente risulta iscritto ad un corso organizzato in convenzione e, purchè abbia conseguito 39 CFU in determinate materie (durante la laurea triennale) e 45 (durante il percorso magistrale).

È lasciato alle Università, nell'ambito dell'autonomia garantita loro dalla legge, di attribuire all'attività di tirocinio un numero di CFU che non può essere, ad ogni modo, superiore a 9 (per la laurea triennale) e 12 (per quella quinquennale).

### **Norme transitorie**

L'attuazione della convenzione dovrà realizzarsi entro l'anno accademico 2014-2015, poichè la norma transitoria prevede che le "vecchie" convenzioni siglate tra Ordini ed Università, vale a dire quelle stipulate in attuazione della convenzione quadro del 2010, possono trovare applicazione fino alla stipula delle "nuove" convenzioni tra Ordini ed Università e, comunque, non oltre l'anno accademico 2014-2015. Dunque, a partire dall'a.a. 2015-2016, non potranno più trovare

applicazione i vecchi accordi e se non saranno siglati i nuovi, non sarà possibile svolgere il tirocinio nel corso degli studi universitari.

### **Alcune considerazioni conclusive**

Si tratta, senza dubbio, di un importante passo in avanti per la professione dei commercialisti e degli esperti contabili, che si affianca all'esperienza messa in campo anche da altre professioni ordinistiche, quale quella dei consulenti del lavoro che, con convenzione siglata tra il Consiglio nazionale dell'ordine e il MIUR, da novembre 2010, ha ammesso la possibilità per i praticanti di anticipare, nel corso degli studi universitari, il periodo di formazione per sostenere l'esame di Stato.

L'obiettivo, dunque, sembra essere quello di agevolare l'accesso alla professione, per coloro che ambiscono a diventare dottori commercialisti e/o esperti contabili e facilitare, più in generale, i tempi di accesso al mercato del lavoro.

È noto, infatti che, sebbene i 18 mesi siano indicati come termine unico di formazione necessario per sostenere l'esame di Stato, è altrettanto tangibile che, molto spesso, i giovani rimangono nello *status* di praticante per lunghi periodi (si pensi al caso in cui il giovane non superi immediatamente l'esame di stato), senza beneficiare di alcuna garanzia economica e previdenziale, salvo i casi di buon senso del *dominus*.

Il preventivo avvicinamento al mondo del lavoro, altresì, avrebbe come obiettivo quello di far conoscere anticipatamente al giovane la prestazione lavorativa che si accinge a svolgere e renderlo realmente consapevole del suo futuro lavoro.

È evidente dunque, che, le innovazioni in parola vanno tutte nella giusta direzione.

Tuttavia, ciò che, da questo momento in poi, sarebbe auspicabile è l'adozione anche da parte di altre professioni ordinistiche (si pensi, in primo luogo, a quella forense) della disciplina analizzata e, in concomitanza, la sperimentazione di un'anticipazione ulteriore, durante il percorso universitario, del periodo di pratica professionale, così da favorire l'alternanza università-mondo del lavoro, mettendo in campo, però, gli strumenti di cui il nostro ordinamento già dispone, quale l'alto apprendistato (art. 5, d.lgs. 167/2011). In questo modo, dunque, si garantirebbero effettive tutele tanto al giovane, quanto al datore di lavoro, sia da un punto di vista economico e fiscale, quanto a livello normativo.